



Tribunale di Piacenza

Sezione civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Paola Bailo

GOP

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

sul reclamo rubricato al n. **1674/2024 R.G.** proposto avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. assunta in data 24/09/2024 (R.G. 1433/2024)

DA


PIACENZA PARCHEGGI S.P.A. [C.F. 01636060335], con l'avv. GRASSO PERONI NICOLA

RECLAMANTE

CONTRO

LEGAMBIENTE PIACENZA CIRCOLO EMILIO POLITI – APS (C.F. 91065130337)

LEGAMBIENTE NAZIONALE – APS –RETE ASSOCIATIVA - ETS (P. IVA. 02143941009)



Rappresentati e difesi dagli avv.ti UMBERTO FANTIGROSSI e CLAUDIO TAGLIAFERRI

RESISTENTI



CON L'INTERVENTO DI

COMUNE DI PIACENZA (p. iva 00229080338), con gli avv.ti GIUSEPPE CAIA ed EMILIA BRIDELLI

INTERVENUTO

IL TRIBUNALE

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore;

osserva.

IN FATTO

Il presente reclamo trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da due associazioni e undici persone fisiche residenti in Piazza Cittadella (o nelle immediate vicinanze) nei confronti della PIACENZA PARCHEGGI SPA¹ con il quale è stato chiesto al Giudice di: “a) *ordinare alla ditta Piacenza Parcheggi S.p.A. incaricata dell'esecuzione del progetto di autosilos sotterraneo in Piacenza, Piazza Cittadella, di astenersi dall'abbattimento delle piante di alto fusto attualmente presenti in loco; b) adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario o anche solo opportuno al fine di tutelare nella misura massima possibile l'ambiente urbano nell'area interessata dal progetto sopra indicato, garantendo la neutralità ambientale e climatica dell'opera; c) ordinare la pubblicazione del richiesto ed emanando provvedimento cautelare sul quotidiano la “Libertà” di Piacenza; d) condannare la controparte eventualmente costituita alla rifusione di spese, competenze ed onorari della presente procedura;*”

Con articolata ordinanza, depositata in data 24/09/2024, il Giudice ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti, ordinando a parte resistente di astenersi dall'abbattimento delle piante di alto fusto attualmente presenti, nonché di adottare ogni cautela idonea ad impedirne il danneggiamento durante l'esecuzione dei lavori. In motivazione ha osservato, in estrema sintesi:

- a) che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i ricorrenti hanno chiesto tutela avverso un pericolo di danno conseguente alla paventata attività di taglio degli alberi insistenti in Piazza Cittadella, con conseguente lesione del diritto ad un ambiente salubre (diritto soggettivo), senza la prospettiva di un sindacato diretto sull'attività provvedimentale della P.A., né sul merito amministrativo;
- b) che deve ritenersi sussistente il *fumus bonis iuris*, in quanto il diritto sottostante (del singolo e della collettività) ad un ambiente salubre non è astrattamente negabile ed il fatto costitutivo della pretesa

¹ Concessionario per la costruzione e gestione del parcheggio interrato e delle correlate aree di sosta superficiali in base ad un progetto definitivo approvato per Piazza Cittadella, in forza di concessione con il COMUNE DI PIACENZA conclusa in data 14 dicembre 2021.



consiste nella semplice esistenza dell'individuo e lo svolgimento della propria vita nel luogo interessato dalla azione lesiva dell'ambiente, occorrendo, ai fini della concessione della tutela inibitoria, la sussistenza di un pericolo di danno; che, inoltre, nel caso di specie il bene ambiente non era stato adeguatamente ponderato e tutelato da parte della P.A., alla luce dei vincoli giuridici desumibili dal quadro giuridico eurounitario e costituzionale;

- c) che deve, inoltre, ritenersi integrato il *periculum in mora*, in quanto la condotta oggetto di ricorso costituisce naturalisticamente un evento lesivo che andrebbe ad incidere su un quadro ambientale già ampiamente compromesso.

Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo la **PIACENZA PARCHEGGI S.P.A.**, lamentando e deducendo, in sintesi:

- a) l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure; a) nella parte in cui ha ritenuto di poter sindacare l'intero *iter* amministrativo che ha portato alla approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, mediante un sindacato intrinseco e di merito delle scelte e valutazioni tecniche operate dalla P.A; b) nella parte in cui ha, comunque, ritenuto lacunosa l'istruttoria procedimentale e i relativi atti inerenti alle valutazioni ambientali, nonché illegittimo il progetto del taglio degli alberi anche alla luce della normativa sui c.d. alberi monumentali;
- b) Il difetto di giurisdizione del g.o, in favore del g.a;
- c) l'insussistenza di un *periculum in mora* effettivo, stante l'assenza del requisito della irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti;

Fissata udienza per la discussione in camera di consiglio, si sono regolarmente costituiti in data 24/10/2024 i resistenti, i quali con articolate difese hanno contestato il tenore delle deduzioni offerte in sede di reclamo

Nelle more del giudizio, in data 25/10/2024, è intervenuto volontariamente in giudizio il **COMUNE DI PIACENZA**.

All'udienza del 28/10/2024, parte reclamante e intervenuta hanno insistito per l'accoglimento del reclamo, mentre parti resistenti hanno insistito per il rigetto, oltre che per la declaratoria di inammissibilità dell'intervento spiegato dal **COMUNE DI PIACENZA**.

All'esito della discussione, il Collegio si è riservato.

IN DIRITTO

1) Sull'intervento del Comune di Piacenza.

Preliminarmente, il Collegio ritiene ammissibile l'intervento volontario del Comune di Piacenza² in sede di reclamo, non cogliendo nel segno le eccezioni delle parti reclamate.

² In merito alle eccezioni relative alla non competenza della Giunta a deliberare l'intervento in giudizio, il Collegio si limita a evidenziare che la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali,



Il Comune ha svolto, infatti, un intervento adesivo dipendente - al solo fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni del reclamante - ben potendo essere qualificato come terzo titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario, senza che venga fatto valere un diritto autonomo o, a maggior ragione, il terzo sia co-titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio (il che determinerebbe un litisconsorzio necessario).³

Nel caso di specie, infatti, il Comune, quale Ente Pubblico controparte contrattuale del reclamante per effetto della concessione stipulata per l'esecuzione dell'opera pubblica, ha sicuramente un interesse giuridicamente differenziato e qualificato per intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio, avendo quest'ultimo una efficacia indiretta sulla esecuzione del rapporto concessorio in essere.

Quanto alla ammissibilità, in chiave squisitamente processuale, di una tale tipologia di intervento, il Collegio si limita a considerare che, poiché lo stesso non determina l'ampiamiento del *thema decidendum*, né comporta l'ingresso nel giudizio di domande o questioni nuove (in senso stretto, al netto delle mere difese su questioni comunque rilevabili d'ufficio), non è ravvisabile alcuna preclusione processuale, se non il limite generale del passaggio alla fase decisoria fissato ex art. 268 c.p.c.⁴ e salva la necessità del contraddittorio tra le parti (nel caso di specie pienamente dispiegatosi).

2) Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Parte reclamante e parte intervenuta sollevano, per la prima volta in sede di reclamo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

L'eccezione non è positivamente apprezzabile, condividendosi sul punto in pieno le argomentazioni del giudice di prime cure.

Poiché pacificamente non si versa in ipotesi di giurisdizione esclusiva, il criterio individuante la competenza giurisdizionale è quello tradizionale della situazione giuridica fatta valere in giudizio.

Orbene, essa è da rinvenirsi nel diritto alla salute (sub-specie diritto ad una ambiente salubre) - asseritamente compromesso dal danno ambientale causato dal taglio degli alberi - e, dunque, in un diritto soggettivo.

E una tale impostazione emerge con tutta evidenza dalla impostazione della domanda; nelle conclusioni rassegnate in prima grado, infatti, si legge che "*Il presente ricorso d'urgenza intende*

spetta istituzionalmente al sindaco ex art. 50 TUB, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale o del consiglio comunale.

³ E tali considerazioni rendono non fondate le contestazioni sul difetto di contraddittorio nella fase cautelare innanzi al primo Giudice, non ravvisandosi un litisconsorzio necessario.

⁴ Tale per cui solo il passaggio nella fase decisoria del processo preclude l'intervento, ipotesi non ravvisabile in quanto il terzo è intervenuto prima dell'udienza di comparizione parti, quindi in fase di trattazione. La natura cautelare e camerale del procedimento rende, inoltre, inconferenti i richiami alla disciplina speciale sull'intervento nel giudizio di appello.



anticipare e garantire gli effetti di un giudizio di merito nel quale venga accertato e dichiarato l'obbligo del soggetto attuatore dell'autorimessa interrata di eseguire l'opera senza aggravare le condizioni ambientali della Piazza Cittadella e quindi conservando integralmente l'attuale dotazione arborea o, in alternativa, adottando tutte le misure di compensazione tali da garantire in loco il mantenimento dei medesimi benefici in termini di clima e qualità dell'aria che quella quantità e qualità di verde stanno assicurando a tutt'oggi", invocando il diritto dei cittadini ad un ambiente salubre, il cui corollario, nel caso di specie, si declinerebbe nel diritto "al non aggravamento della qualità dell'ambiente che la presenza della zona verde alberata esistente assicura..".

Più nello specifico, in tema di c.d. "torti ecologici", è stato riconosciuto che sussiste *"la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, stesso D.Lgs."*⁵. né osta al radicamento di tale giurisdizione *"l'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A."*, in quanto tale circostanza - invocata da parte reclamante a sostegno della propria tesi - *"non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose"*.

Ininfluyente, al fine di statuire sulla giurisdizione, è la circostanza che il Giudice di prime cure abbia, a detta di parte reclamante, rimesso in discussione le valutazioni eseguite nel corso del procedimento amministrativo dalle amministrazioni competenti, invadendo quindi la sfera di competenza della P.A., così sfociando, sostanzialmente, in un giudizio sul cattivo uso del potere discrezionale dell'amministrazione; tale argomentazione infatti non è idonea a modificare il criterio di riparto di giurisdizione, che si fonda (anche in sede di reclamo) sempre e solo sulla posizione giuridica fatta valere in giudizio dai ricorrenti, ma si sostanzia, tutt'al più, in un motivo di censura nel merito della decisione adottata (*error in iudicando*).

Parimenti irrilevante risulta la circostanza che l'accoglimento della domanda cautelare determini, di fatto, il necessario stravolgimento di un progetto di opera pubblica ormai approvato in base ad atti

⁵ Cfr Cass. Sez. Un. Ord. 23/02/2023 n. 5668.



amministrativi definitivi, perché inoppugnabili; e questo in quanto all'eventuale effetto conformativo in capo alla attività della P.A. che la pronuncia del giudice ordinario può avere – necessario per fornire effettiva ed adeguata tutela al diritto soggettivo e con effetto relativo alle sole parti in causa – non si aggiunge alcun effetto in via principale sugli atti amministrativi presupposti, i quali rimangono giuridicamente perfetti ed efficaci *erga omnes* (rimanendo altresì impregiudicata ogni valutazione in capo alla P.A. in ordine al mantenimento o meno dell'assetto di interessi cristallizzato nelle determinazioni già assunte⁶), trattandosi proprio dell'effetto tipico del potere di disapplicazione degli atti amministrativi (formalmente consolidati, ma incidentalmente valutati come illegittimi).

3) Sul fumus bonis iuris.

Il Collegio, richiamate le condivisibili argomentazioni del Giudice di prime cure sulla disciplina costituzionale ed eurounitaria in tema ambientale, si limiterà, anche in virtù della natura necessariamente sommaria del presente giudizio, ad approfondire la tematica del danno ambientale c.d. “privato” e dei necessari presupposti per l'accoglimento di una anticipazione di tutela in sede cautelare, alla luce della domanda contenuta nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il diritto ad un ambiente salubre origina dal connubio tra il diritto alla salute dei singoli e della collettività e la tutela del bene giuridico ambiente il quale, se lesa in modo significativo, ben può causare effetti pregiudizievoli sulla integrità psico-fisica dei consociati.

Concettualmente, va tenuta ben ferma la distinzione tra danno ambientale inteso come bene di natura pubblicistica, unitario e immateriale, per il quale la legittimazione spetta in via esclusiva allo Stato, dal danno ambientale c.d. “privato”, che si sostanzia quando il fatto produttivo di danno ambientale (illecito “a monte”) abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà dei singoli consociati (ovverosia un danno ingiusto “a valle”, art. 313 co 7 T.U. Ambiente) persone fisiche e giuridiche (sia pubbliche che private).

Il danno alla salubrità dell'ambiente, quindi, trae origine da un danno ambientale (il quale, ai sensi dell'art. 300 T.U. Ambiente, deve essere “*significativo e misurabile*”) che, a sua volta, determina causalmente una lesione nella sfera giuridica individuale di particolari cittadini e residenti, ledendo la salute del singolo (art. 32 cost.).

Indiscutibile è il rapporto di concorrenza intercorrente tra la disciplina speciale del T.U. sull'Ambiente e quella codicistica ex art. 2043 c.c., salva la portata derogatoria (e innovativa) di alcune previsioni rispetto al modello generale di responsabilità extracontrattuale⁷.

⁶ Sul punto si richiamano le argomentazioni già spese dal Giudice di prime cure, pagg. 34-35.

⁷ Su tutte, il carattere primario e privilegiato assegnato alla forma risarcitoria del c.d. ripristino (risarcimento in forma specifica), rispetto al risarcimento per equivalente (monetario), essendo primario il fine di ricostruire lo stato dei luoghi preesistente alla verifica dell'*eventus damni*



Si tratta, quindi, in questo caso di un diritto soggettivo riconosciuto in capo al singolo e che, ove lesivo, legittima l'azione risarcitoria in base all'art. 2043 c.c., ovviamente sempre che sussista una relazione spaziale stabile e non occasionale con l'ambiente stesso e che ricorrano e siano provati i presupposti della fattispecie di illecito aquiliano.

Quindi, colui che agisce su questa base avrà l'onere di provare il fatto, l'evento lesivo ed il nesso di causalità fra evento e danno⁸, tanto affinché possa essere riconosciuto il diritto al risarcimento, quanto al fine di ottenere una tutela inibitoria/ ripristinatoria (definitiva).

Sul piano cautelare, il Giudice di prime cure, pur muovendo dalla necessaria configurazione del danno ad un ambiente salubre come illecito civile, aderisce ad un orientamento dottrinale che, in materia di danno ambientale, mira a dissociare il *“fondamento dell'azione inibitoria dalla configurazione di un fatto illecito”*, al fine di *“offrire effettiva tutela al diritto alla salute”*, con la conseguenza che una tutela inibitoria preventiva e specifica richiederebbe solo il semplice rischio che *un interesse giudicato meritevole secondo l'ordinamento giuridico sia esposto al pericolo di un danno*.

Corollario a tale impostazione è la necessità, per il Giudice di prime cure, di operare un vaglio incidentale di legittimità, congruità e ragionevolezza del relativo bilanciamento di interessi operato dalla P.A., al fine di valutare se il bene ambiente sia stato adeguatamente tutelato nell'*iter* amministrativo che ha portato alla approvazione del progetto di opera pubblica in esecuzione.

In merito, ritiene il Collegio che la tutela cautelare *ante causam*, pur se riguardante il diritto fondamentale ad un ambiente salubre, non possa prescindere dall'accertamento, pur in base ad un giudizio sommario di verosimiglianza, del pericolo concreto di un pregiudizio imminente ed irreparabile, da valutarsi alla luce delle allegazioni e dei principi di prova offerti da chi azioni tale diritto in giudizio.

Pacifico che sussista in capo ai ricorrenti, quali residenti nella zona interessata dai lavori, un diritto all'ambiente salubre, nondimeno anche in sede cautelare si impone una indagine sommaria, compatibile con il principio della domanda e di disponibilità delle prove, in ordina alla; a) verosimile sussistenza del rischio un danno ambientale significativo e misurabile, dal quale potrebbe derivare, in base ad un giudizio prognostico di plausibilità, eventi di danno sulla sfera giuridica dei singoli soggetti agenti; b) presumibile irreparabilità dei danni così causati, tale da giustificare una tutela anticipata e provvisoria d'urgenza.

E tale fattispecie non coincide con l'interesse qualificato dei residenti a che sia garantita la neutralità ambientale e climatica dell'opera pubblica progettata e approvata, in quanto tale interesse, così delineato, non configura un diritto soggettivo in capo dai singoli, bensì un interesse legittimo inserito

⁸ Cfr Tribunale Bologna sez. III, 19/02/2014, n.20258.



nell'ambito di un rapporto amministrativo, da azionare a fronte dell'esercizio di un potere autoritativo e nelle competenti sedi.

Una tale impostazione si impone, ad avviso del Tribunale, al fine di preservare il ruolo costituzionale del giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti soggettivi, scongiurando una eccessiva commistione (e confusione) tra tutela della sfera giuridica dei singoli e tutela del generale interesse alla conservazione delle naturali condizioni climatiche, commistione che porterebbe ad una violazione sia dei limiti esterni della giurisdizione, non dovendo il giudice sostituirsi alla P.A. nel bilanciamento tra un interesse sensibile quale l'ambiente e gli altri interessi pubblici in gioco, sia dei limiti interni, non potendo il giudice ordinario trasformarsi nel giudice del corretto o legittimo uso del potere amministrativo (sindacato rimesso al giudice amministrativo).

Conseguentemente, tale configurazione della giurisdizione ordinaria impedisce al giudice di ravvisare la lesione del diritto ad un ambiente salubre sulla base di un accertato difetto, da parte della P.A., di adeguata e/o migliore tutela del bene ambiente, dovendo l'oggetto del giudizio concentrarsi sull'accertamento, anche sommario, del danno ambientale (con i tratti sopra descritti) e sulla sua concreta idoneità a ledere diritti soggettivi, senza che la sola insufficienza delle valutazioni tecnico-ambientali operata dalla P.A. possa per ciò solo integrare un illecito civile che giustifichi la concessione di un tutela inibitoria.

E una tale impostazione risulta, per il vero, anche conforme al principio eurounitario di precauzione⁹, richiamandosi sul punto l'orientamento secondo cui *"la corretta applicazione del principio di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile"*¹⁰.

Ciò posto, il collegio osserva che la domanda svolta dai reclamanti in prima istanza risulta carente nelle allegazioni e nell'offerta di sufficienti elementi probatori a sostegno.

Parti reclamanti, infatti, lamentano, sostanzialmente, che il taglio alberi causerebbe un aumento delle temperature *in loco* (c.d. fenomeno della isola di calore urbano), nonché una diminuzione della qualità dell'aria dovuta al minor trattenimento della CO₂.

Sul punto, tuttavia, i ricorrenti in primo grado non si sforzano di offrire allegazioni specifiche e dati o evidenze tecnico scientifiche che permettano di comprendere quale sia l'effettiva (anche se solo potenziale) nonché "significativa" lesione della salubrità dell'ambiente, limitandosi ad affermazioni

⁹ Tale principio, infatti, deve trovare un'applicazione coordinata col principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152/2006) - in virtù del quale le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

¹⁰ cfr. da ultimo Cons. St., IV, n. 8098/2023.



generiche e assertive (quali il notorio livello di inquinamento urbano nella pianura Padana, o l'aumento costante negli anni delle temperature nel territorio della Regione Emilia Romagna) che, seppur in sé condivisibili, difettano dei successivi nessi logici che consentano di ricondurre la fattispecie concreta alla prospettata lesività per le posizioni giuridiche azionate nel caso concreto.

Non è, ad esempio, delineato in modo sufficientemente preciso su quali valori si possa attestare il paventato aumento di temperature in Piazza Cittadella, né su quali livelli potrebbe attestarsi il peggioramento dell'aria, dovuto al minor trattenimento di CO2 causato dall'abbattimento degli alberi. Tali lacune impediscono anche solo di delineare, in modo sufficientemente preciso - o comunque in modo razionalmente verificabile - il c.d rischio sanitario, inteso come potenzialità della condotta contestata a determinare fattori idonei a cagionare un danno alla salute della popolazione residente, non essendo ammissibile dedurre tale rischio solo sulla base di assunti puramente teorici e generali. Il danno ambientale, infatti, può essere anche solo potenziale, ma deve essere pur sempre configurarsi come “significativo e misurabile”¹¹.

Coglie nel segno la difesa di parte reclamante nella parte in cui evidenzia come gli unici documenti tecnici prodotti in causa¹² appaiono escludere, allo stato, un danno ambientale dovuto alla esecuzione del progetto approvato, mentre non vengono fornite evidenze o dati tecnici sufficientemente convincenti di segno contrario da parte dei resistenti.

Il Collegio poi, senza pretesa di completezza sul punto, osserva che le argomentazioni dei resistenti riferite alla violazione di normative di settore (come l'art. 7 della l. 10/2013 o il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11/10/2017) appaiono, in realtà, non decisive ai fini della valutazione della domanda cautelare, non essendo comprensibile il nesso tra i profili di illegittimità paventati¹³ e quello della concreta lesività della condotta sulla salubrità dell'ambiente.

Parimenti non centrate appaiono le critiche al progetto approvato fondate sulla non proporzionalità della scelta dell'Amministrazione, la sussistenza di alternative ritenute “ambientalmente più valide”, o la sua non conformità ad atti di indirizzo generale (quale il PAESC del 26/04/2021), trattandosi di argomentazioni che sottendono una critica alle scelte discrezionali della P.A. ma si allontanano dall'oggetto principale del giudizio, che deve rimanere ancorato alla prospettazione di un danno apprezzabile alla salubrità dell'ambiente.

¹¹ Diversamente opinando, l'opzione “ecologicamente più ottimale” sarebbe di per sé l'unica percorribile (pena il compimento di un illecito civile), con conseguente impossibilità per la P.A. di operare un minimo bilanciamento di interessi, facendo assurgere il diritto all'ambiente (*rectius* diritto alla conservazione delle condizioni ambientali presenti) come “diritto tiranno”.

¹² Ci si riferisce, in particolare, al Parere ARPAE del 20/09/2016, al Parere del Servizio Ambiente Parchi del 22/09/2016, dello studio di fattibilità ambientale del luglio 2017, la Relazione generale al progetto esecutivo del luglio 2017, ed infine il Progetto esecutivo dell'aprile 2019.

¹³ La circostanza, infatti, che l'attività del concessionario sia *contra ius* non è di per sé decisiva nella configurazione di un pericolo di danno ambientale.



In tema di misure compensative, pacifico che l'opera prevede l'abbattimento di 14 piante e la successiva piantumazione di 9 piante in Piazza Cittadella e 10 in zone limitrofe, non è poi ravvisabile agli atti una critica, fondata su dati tecnico-scientifici, in ordine alla (manifesta) inadeguatezza di tale misure ad impedire un significativo peggioramento della salubrità dell'ambiente, non rilevando, in questa sede, se tali misure siano o meno idonee a garantire di per sé la conservazione delle naturali condizioni ambientali attuali (la cui concreta consistenza, a bene vedere, nemmeno è rappresentata in termini tecnici).

La valutazione tecnica sulle alberature di Piazza Cittadella - prodotta dai resistenti per la prima volta in fase di reclamo - contesta la stima operata dai documenti richiamati dalle controparti sulla capacità di sequestro di CO₂ della attuale dotazione arborea nonché la congruità delle misure compensative previste dal progetto a "*limitare gli inquinanti atmosferici generati dalla produzione di energia o dal riscaldamento domestico oggi principali problemi ambientali*", tuttavia non considera i potenziali effetti positivi dell'opera nel suo complesso (dovuti alla potenziale riduzione della circolazione di autoveicoli) e, soprattutto, appare più diretta a criticare (a torto o a ragione) la mancata adeguata considerazione del valore ambientale del gruppo di piante da parte della P.A, che a inquadrare un danno ambientale ed un connesso potenziale rischio sanitario.

Ed il Collegio, alla luce degli assunti teorici sopra esposti, in assenza del necessario *fumus* in ordine al danno paventato, non ritiene necessario scendere nella valutazione - ai fini di una eventuale disapplicazione incidentale - degli atti amministrativi rilevanti, attività logicamente e giudicamene successiva al vaglio sulla verosimile lesività dell'attività contestata.

4) Sul periculum in mora

La mancanza di evidenza circa un apprezzabile e razionalmente valutabile danno alla salubrità dell'ambiente impedisce di apprezzare la sussistenza di un *periculum in mora*, requisito che non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, posto che la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile è gravata dall'onere di provare gli elementi fattuali dai quali poter desumere l'esistenza del *periculum in mora* per ottenere la tutela di urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

In considerazione del fatto che i rimedi cautelari d'urgenza comportano l'adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all'esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell'art. 700 c.p.c. consente l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile¹⁴.

¹⁴ Cfr Tribunale Torino, 26 Novembre 2020.



Nel caso di specie, l'irreparabilità de pregiudizio non può derivare dalla sola circostanza che il taglio dell'attuale dotazione di verde della piazza sia, di per sé, irretrattabile (circostanza pacifica) bensì deve essere inquadrato nell'ottica della irretrattabilità o meno delle conseguenze pregiudizievoli che tale azione causerebbe alla salute pubblica e, di riflesso, alla salute dei soggetti residenti.

Non basta, quindi, la semplice allegazione secondo cui il pericolo risiederebbe nella sola circostanza legata all'abbattimento di un numero rilevante di alberi, nella loro dimensione ed età, nonché nell'asserito beneficio ambientale, in quanto l'irreparabilità deve essere inquadrata con riferimento ai danni conseguenza che la condotta asseritamente illecita causerebbe.

In conseguenza, la mancanza di adeguata descrizione della perdita dei benefici ambientali che derivano dalla presenza della attuale dotazione arborea della piazza, unitamente alla mancata prospettazione di un concreto rischio sanitario, impedisce di apprezzare positivamente il ricorso anche sotto tale profilo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo, nei limiti di cui in motivazione, deve essere accolto, in quanto la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. deve essere respinta.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese del procedimento cautelare, tenuto conto della soccombenza del reclamante su alcune questioni, della specificità del caso di specie, della novità delle questioni in diritto affrontate, nonché della loro complessità.

P.Q.M.

- 1) **Accoglie** il reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700, c.p.c. assunta in data 25/09/2024, nei limiti di cui in motivazione;
- 2) per l'effetto, **revoca** l'ordinanza impugnata e **respinge** il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalle parti reclamate;
- 3) **Compensa** integralmente tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 28/10/2024.

Il Giudice estensore

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati

DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
OGGI	- 5 NOV. 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Dott. Vincenzo Auffer)	